

Cassazione Civile Sezione I – n. 6535 del 6 marzo 2019

La sentenza trae origine da un caso in cui in primo grado il Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo del minore in ragione della residenza a Bruxelles del padre e della conflittualità esistente tra i genitori; mentre in secondo grado la Corte d'Appello aveva riformato il provvedimento disponendo l'affido condiviso. Il giudice di secondo grado aveva disposto l'affido condiviso non ravvisando profili di inadeguatezza genitoriale in capo al padre, residente all'estero.

Sulla modifica della bigenitorialità non erano in grado di incidere neppure la lontananza delle due residenze dei genitori e la conflittualità degli stessi in quanto temperata proprio dalla lontananza.

La Corte di Cassazione, investita della disamina delle censure, condivide la decisione del Giudice di secondo grado poiché "l'affido condiviso è da ritenersi il regime ordinario."

*A tale regola è possibile derogare "solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore."*

Nel caso concreto il padre esercitava con assiduità il diritto di visita, in maniera tale da provare la capacità necessaria ad affrontare le maggiori responsabilità dell'affido condiviso.